

**INCARICHI DI SUPPLENZA
PERSONALE DOCENTE E ATA**

ISTRUZIONI OPERATIVE
A.S. 2024/2025

SCHEDA
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

PERSONALE DOCENTE

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) E GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS)

SUPPLENZE AL 31/8 E AL 30/6 – POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

PER QUALI SUPPLENZE SI UTILIZZANO

Le GAE e le GPS sono utilizzate per l'assegnazione delle seguenti tipologie di supplenze:

- annuali con scadenza 31/8 ovvero per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia (di diritto e di potenziamento) rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo e delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico di riferimento.
- fino al termine delle attività didattiche con scadenza 30/6 ovvero per la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12.

Fanno parte di tali supplenze:

- ✓ la copertura di posti ad orario intero (18/24/25 ore);
- ✓ la copertura di spezzoni orario di entità superiore a 6 ore;
- ✓ le disponibilità derivanti dai part-time.

Per l'attribuzione di tali supplenze si utilizzeranno prioritariamente le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di prima fascia e in subordine di seconda fascia.

L'aspirante può partecipare alle supplenze per tutti gli istituti scolastici della provincia prescelta.

SANZIONI – MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante <u>che non presenta la domanda con procedura informatizzata: non potrà essere convocato per incarichi al 31/8 o al 30/6, anche per disponibilità sopraggiunte,</u> dalle GAE e dalle GPS per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo. La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: • sia per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite; • sia per le supplenze brevi.

SANZIONI – MANCATA/PARZIALE ESPRESSIONE DI SEDI/CLASSI DI CONCORSO/POSTO – GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante <u>che presenta la domanda e non indica tutte le sedi della propria provincia o non indica tutte le classi di concorso/tipologia di posto:</u> sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza. <u>Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (non potrà essere convocato neanche per disponibilità sopraggiunte).</u> La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: • sia per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite; • sia per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

SANZIONI – RINUNCIA O MANCATA PRESA DI SERVIZIO - GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante che rinuncia all'assegnazione della supplenza o non assume servizio: non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, <u>nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto</u>, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso. N.B. La sanzione <u>non si applica</u> qualora l'aspirante sia già in servizio per unasupplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle GAE/GPS.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: solo per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

SANZIONI - ABBANDONO DEL SERVIZIO - GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
Il docente che assume servizio e, per qualsiasi motivo, <u>anche giustificato</u>, lo abbandona in corso d'anno: non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, <u>nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto</u>, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. La sanzione si applica per l'a.s. 2024/25 e 2025/26.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: solo per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.)

FUNZIONAMENTO DELLA RISERVA (L.68/99) E DELLA PRIORITÀ DI SCELTA SEDE

RISERVA DI POSTI - LEGGE 68/99

Graduatorie ad esaurimento (GAE): a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento: deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, **come graduatoria unica.**

Graduatoria provinciale delle supplenze (GPS): Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS, tenuto conto dei differenti requisiti di coloro che sono inseriti nella prima e nella seconda fascia, **gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati nel corso delle operazioni delle graduatorie in cui sono inseriti (le riserve operano, quindi, per fasce distinte).**

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale. Sono assimilati, ai fini del collocamento obbligatorio, **gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.**

PRIORITÀ SCELTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il diritto di priorità di scelta della istituzione scolastica spetta esclusivamente agli aspiranti che beneficiano, nell'ordine:

- **dell'art. 21 della legge 104/92 (disabilità anche non grave con almeno il 67% di invalidità)**
- **dell'art. 33, comma 6 della legge 104/92 (disabilità personale grave)**
- **dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (assistenza al figlio, fratello/sorella, tutela legale; coniuge/unione civile/convivente di fatto; genitore)**

Alla priorità di scelta della sede **si dà luogo esclusivamente** quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

- Per gli aspiranti in situazione di handicap personale **di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92 (disabilità grave), la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica;**
- Per gli aspiranti **che assistono il figlio, fratello/sorella, tutela legale; coniuge/unione civile/convivente di fatto; genitore:** il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, **per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza o domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune vicinore.**

GRADUATORIE DI ISTITUTO
SUPPLENZE SU POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

PER QUALI SUPPLENZE SI UTILIZZANO
--

I soggetti che chiedono l'iscrizione nelle GAE e nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto, **indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuna classe di concorso o tipologia di posti cui abbiano titolo.**

Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS.

Le graduatorie di istituto sono utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici per l'attribuzione delle seguenti supplenze:

- **al 30/6 o al 31/8 non coperte con lo scorrimento delle GAE e delle GPS.**
- **in via residuale: per l'assegnazione delle ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore).**
- **per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (cosiddette "supplenze brevi").**
- **temporanee per la copertura dei posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre (da assegnare direttamente "fino al termine delle lezioni").**

SANZIONI – RINUNCIA/MANCATA PRESA DI SERVIZIO/NON RISPOSTA – POSTO COMUNE – GI

SANZIONI	ESEMPIO – COSA POSSO FARE
Il docente che, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma: - rinuncia alla supplenza, <i>oppure</i> - non assume servizio dopo l'accettazione <i>oppure</i> - non risponde, nei termini previsti, alla convocazione perde la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione non si applica se il docente al momento della proposta abbia già fornito accettazione per altra supplenza	L'aspirante inserito nella specifica graduatoria di istituto per A11 e per il posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per l'A11, non sarà più convocato da quella specifica graduatoria di istituto, per l'anno scolastico di riferimento, anche dal posto di sostegno del II grado. Può accettare eventuali supplenze da classi di concorso/altre tipologia di posto di altro grado.

SANZIONI – RINUNCIA/MANCATA PRESA DI SERVIZIO/NON RISPOSTA – SOSTEGNO – GI

SANZIONI	ESEMPIO – COSA POSSO FARE
Il docente che, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma: - rinuncia alla supplenza <i>oppure</i> - non assume servizio dopo l'accettazione <i>oppure</i> - non risponde, nei termini previsti, alla convocazione perde la possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione si applica esclusivamente al docente specializzato su posto di sostegno.	L'aspirante inserito nella specifica graduatoria di istituto per A11, A12 e posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per il posto di sostegno, non sarà più convocato da quella specifica graduatoria di istituto, per l'anno scolastico di riferimento, anche dalla A11 e dalla A12. Può accettare eventuali supplenze da altre classi di concorso/altre tipologia di posto di altro grado.

SANZIONI – ABBANDONO DEL SERVIZIO

SANZIONI	COSA POSSO FARE
Il docente che assume servizio e, per qualsiasi motivo, <u>anche giustificato</u>, lo abbandona in corso d'anno: perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione. La sanzione si applica per l'a.s 2024/25 e 2025/26.	È possibile essere convocati dalle GPS per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione.

SANZIONI – SUPPLENZE FINO AI 10 GIORNI - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Le sanzioni così come sono state indicate si applicano anche ai docenti delle scuole dell'infanzia e primaria che hanno dichiarato a propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Per cui, nella scuola della infanzia e primaria **non** c'è nessuna differenza se la supplenza è pari o inferiore ai 10 giorni.

DOCENTI INCLUSI CON RISERVA

In attesa di riconoscimento del titolo

Coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, partecipano all'assegnazione delle supplenze e sottoscrivono il contratto a tempo determinato **con clausola risolutiva espressa**.

- Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata.
- Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

In attesa di risoluzione di un contenzioso

Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. **In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.**

STIPULA DEL CONTRATTO/DECORRENZA E CONVALIDA/PART-TIME

1 settembre – domenica – decorrenza giuridica ed economica del contratto

In relazione alla coincidenza della data inizio dell'anno scolastico con la giornata domenicale, la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati **entro il 31 agosto 2024 è quella del 1° settembre**, data di inizio dell'anno scolastico 2024/2025.

Convalida della supplenza

L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.

Part time

Il CCNL del 29.11. 2007 (art. 25) prevede la possibilità, **all'atto dell'assunzione in servizio**, di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (con riferimento ai soli posti al 30/6 o 31/8). Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al 30/6.

DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO

Il differimento della presa di servizio è previsto per tutte le tipologie di supplenze solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa **giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale** (*malattia, infortuni, etc...*).

Il docente destinatario di incarico di supplenza può legittimamente chiedere il differimento della presa di servizio trovandosi nell'impossibilità della prestazione per motivi a lui non imputabili.

Il contratto avrà immediatamente valenza giuridica e solo all'atto dell'assunzione in servizio ci sarà la decorrenza economica della nomina. Per cui, la supplenza **può essere effettuata, in via straordinaria, inserendo a sistema il contratto del docente ai soli fini giuridici e comunicando contestualmente alla RTS locale di inibire gli effetti economici dello stesso rappresentando la fattispecie che non permette il pagamento.**

Successivamente potrà essere inserita la nomina del supplente breve sui periodi di assenza del supplente precedentemente individuato.

Nota bene:

- Differimento per maternità/interdizione per gravi complicazioni della gestazione (anche per supplenze brevi)**

La lavoratrice che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità, può differire la presa di servizio per qualsiasi tipologia di supplenza: in questo caso è sufficiente comunicare al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status (e ovviamente inviare le certificazioni richieste) al fine di perfezionare il rapporto di lavoro non solo giuridicamente ma anche economicamente, senza la necessità di assumere fisicamente servizio.

In questi casi la scuola non ha la possibilità di rifiutarsi di procedere con il perfezionamento del rapporto di lavoro o di pretendere l'assunzione in servizio della lavoratrice.

- Differimento per dottorato di ricerca/borse di studio/assegni di ricerca/ricercatore a tempo determinato (solo per supplenze al 31/8 o 30/6)**

Il personale che, **al momento della nomina per supplenza al 31/8 o 30/6**, sta svolgendo un **dottorato di ricerca/borsa di studio/assegno di ricerca/ricercatore a tempo determinato**, è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio/aspettativa senza assegni per il periodo di durata del corso.

COMPLETAMENTO ORARIO

Il docente in servizio **ad orario non intero**, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti dilavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario.

Tale completamento può avvenire:

- esclusivamente nell'ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero;
- fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria);
- con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, mentre è possibile un completamento orario tra scuola di I e II grado (in entrambi i gradi di scuola l'orario settimanale è di 18 ore), non è assolutamente possibile completare l'orario tra scuola secondaria e scuola infanzia e/o primaria oppure tra scuola dell'infanzia e scuola primaria);
- anche tra posto comune e di sostegno;
- anche tra GAE/GPS e graduatorie di istituto;
- anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, purché non si superi l'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (es. per la scuola secondaria non è possibile avere 18 ore nella scuola statale e 6 ore nella scuolaparitaria e viceversa);
- per il personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;
- con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale per tutti gli ordini e gradi scuola.

ATTENZIONE!

NON È POSSIBILE SPEZZARE UNA CATTEDRA/POSTO INTERO (COMUNE E SOSTEGNO) PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO

AI FINI DEL COMPLETAMENTO È QUINDI POSSIBILE OFFRIRE SOLO SPEZZONI ORARI

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E INSEGNAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA

Spezzoni e ore di programmazione

I posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time – che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l'integrazione:

- di un'ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento
- due ore fino a 22.

Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione. La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS).

Lingua inglese

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto. In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie d'istituto di scuola primaria ai fini dell'assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l'aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli previsti.¹

Didattica differenziata

Con riguardo alle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

Educazione motoria

In caso di esaurimento delle GPS di I fascia, i contratti a tempo determinato sono stipulati con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative alle classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ».

¹ a) aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese; b) aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria; c) aspiranti forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi; d) aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2; e) aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016; f) aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario a con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità.

ASSEGNAZIONI SPEZZONI PARI O INFERIORI ALLE 6 ORE NELLA SCUOLA DI I E II GRADO

Nella scuola **secondaria di primo e di secondo grado**, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento **pari o inferiori a sei ore settimanali**, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, **con il loro consenso**:

- a) in via prioritaria, al **personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario** e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
- b) poi al **personale con contratto a tempo indeterminato ad orario intero** in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce disponibile ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore;
- c) successivamente al **personale con contratto a tempo determinato ad orario intero** in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce disponibile ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore;
- d) infine, in via del tutto residuale, al **personale supplente** appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

È bene ricordare che bisogna essere in **possesso dell'abilitazione** per la classe di concorso cui si riferisce lo spezzone per i **punti a-c**.

È altresì bene sottolineare che quanto sopra descritto è riferibile **esclusivamente** agli spezzoni in quanto tali **e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento di posti o cattedre**.

Pertanto, nei casi di **posti interi o spezzoni superiori alle 6 ore restituiti dagli ATP**, oppure in tutti i casi di **sostituzione dei titolari assenti** (es. ore di allattamento, maternità ecc.) **non sarà possibile** frazionare un posto o una cattedra per assegnare i singoli spezzoni ad un docente interno, **ma si dovranno direttamente scorrere le graduatorie di istituto**.

SUPPLENZE BREVI

PROROGA/CONFERMA DI UN CONTRATTO

PAGAMENTO SABATO E DOMENICA E PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

Diritto alla proroga del contratto

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, **senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi**, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Diritto alla conferma del contratto

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare **ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni** si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Pagamento del sabato e della domenica (per le supplenze dal lunedì al venerdì con rientro del titolare il lunedì successivo)

Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento del sabato e della domenica.

NOTA BENE:

- Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali.
- L'orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole.
- In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previa le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

Diritto al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni (es. Natale/Pasqua)

Qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione, **anche con più periodi di assenza e con motivazioni diverse, purché senza soluzione di continuità**, a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. **Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.**

RIENTRO DEL DOCENTE DOPO IL 30 APRILE

L'art 37 del CCNL del 29.11. 2007, prevede espressamente che Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, **ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile**, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica **il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.**

I periodi di sospensione dell'attività didattica **rientrano nel computo dell'assenza continuativa** del docente (l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico).

Per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, **è ritenuta essenziale l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa del dipendente.**

DOCENTI DI RUOLO E INCARICO DI SUPPLENZA (ART. 47 CCNL 2019/21)

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, **purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno**, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

N.B. Non hanno titolo a partecipare alla procedura:

- Gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.
- I docenti che non hanno superato l'anno di formazione e prova (rinvio/esito negativo).
- I docenti assunti dalle GPS di I fascia sostegno assunti a tempo determinato l'a.s. 2023/24 e confermati in ruolo per l'a.s. 2024/25.

ESAURIMENTO GRADUATORIE DOCENTI - INTERPELLI

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico pubblica sul sito dell'istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento **di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio**; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente - con modalità stabilite a livello locale - che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

- 1) indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
- 2) Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
- 3) Modalità e termini di presentazione istanze;
- 4) presentazione della candidatura con il modello predisposto dall'istituzione scolastica;
- 5) Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione;
- 6) Richiamo alle sanzioni di cui all'art. 14 dell'Ordinanza ministeriale
- 7) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
- 8) Ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall'Istituzione scolastica.

Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Chi non può partecipare: chi è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato a qualunque titolo.

ESAURIMENTO GRADUATORIA PERSONALE EDUCATIVO

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

PERSONALE ATA

GRADUATORIE PERMANENTI – ELENCHI E GRADUATORIE PROVINCIALI**SUPPLENZE AL 31/8 E AL 30/6**

I posti di **personale ATA**, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, **sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (31/8) o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica (30/6).**

Ai fini predetti si utilizzano:

- **le graduatorie permanenti provinciali per titoli (art.554 del D.L. vo 297/94);**
- **in subordine gli elenchi e le graduatorie provinciali (D.M. 19.04.2001, n.75).**

Le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto.

Posti Part-time

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.**

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai **dirigenti scolastici per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.**

RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO E ABBANDONO DEL SERVIZIO

DA GRADUATORIA PERMANENTE

Azioni	Conseguenze
RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO	La rinuncia ad una supplenza al 31/8 o al 30/6 o la mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, comportano: - la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze al 31/8-30/6 dalle graduatorie permanenti per l'anno scolastico in corso.² <i>Resta la possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.</i>
ABBANDONO DEL SERVIZIO	L'abbandono del servizio, senza giustificato motivo, comporta: - la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per <u>l'anno scolastico in corso</u>.

² Il riferimento relativo all'applicazione della sanzione anche all'anno scolastico successivo contenuto nel D.M. 430/2000 risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano ogni anno.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Sono utilizzate dai **Dirigenti scolastici**:

- per la copertura di posti residuati dalle graduatorie provinciali;
- per la sostituzione del personale temporaneamente assente;
- per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Le supplenze sono conferite **secondo l'ordine di Fascia**.

Nota bene

- Le supplenze di **assistente tecnico** sono conferite agli aspiranti che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.
- In caso di assenza del **guardarobiere, cuoco e infermiere**, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.

Esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto

Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le **graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorietà** e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

Per le supplenze brevi: I dirigenti scolastici possono conferire le supplenze brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico, per:

- personale appartenente al profilo professionale di **assistente amministrativo**, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto **abbia meno di tre posti**;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- personale appartenente al profilo di **collaboratore scolastico**, **per i primi sette giorni di assenza**.

Deroghe

Tali vincoli sono parzialmente derogati dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione **degli assistenti amministrativi e tecnici assenti**, **a decorrere dal trentesimo giorno di assenza**.

In ogni caso

Qualora ricorrano ipotesi eccezionali che comprometterebbero il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico può ricorrere alla nomina del supplente **fin dal primo giorno di assenza del titolare** affinché non sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l'erogazione del servizio col personale a disposizione (***cf. nota MIUR 10073 del 14-04-2016***).

**RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO/ABBANDONO DEL SERVIZIO
DA GRADUATORIA DI ISTITUTO**

RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO	La rinuncia ad una proposta contrattuale, o sua proroga o conferma, o la mancata assunzione in servizio <u>non comporta alcun effetto.</u>
ABBANDONO DEL SERVIZIO	L'abbandono della supplenza, senza giustificato motivo, comporta: - La perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, <u>per l'anno scolastico in corso.</u>

LASCIARE UNA SUPPLENZA PER ALTRA SUPPLENZA: I CASI

Per altra fino ad almeno il 30/6

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al 30/6 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino ad almeno il 30/6.

Lasciare GI per Graduatoria Provinciale

Il personale in servizio per supplenze conferita dalle graduatorie istituto ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro conferito dalle Graduatorie Provinciali (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla durata).

Per altra fino al 30/6-31/8 di diverso profilo

Il personale in servizio per supplenze fino al 30/6 o 31/8 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro al 30/6 o 31/8 **solo se per diverso profilo professionale purché ciò avvenga prima della presa di servizio.**³

Lasciare lo spezzone orario per posto intero

È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, **purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.**

³ **Dal 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30/6 o 31/8 per altra al 30/6 o al 31/8 relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza. In tale caso, non essendo ravvisabile nessuna normativa che vieti tale possibilità, si invitano tutti gli interessati a rivolgersi alle nostre strutture territoriali per una valutazione legale della specifica fattispecie.**

DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO

Il personale in servizio **ad orario non intero**, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire **il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.**

L'articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, **per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento**

Tale completamento può avvenire:

- nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;
- anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime (fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo).

Nota bene: Nello stesso anno scolastico **possono** essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, **purché non svolti in contemporaneità.**

Pertanto, **non è possibile** un completamento orario (quindi servizio contemporaneo) **per profili diversi come personale ATA o come personale ATA e personale docente** (neanche tra scuola statale e non statale).

Esempio

- **Non è possibile** un completamento orario o comunque servizio contemporaneo come Collaboratore scolastico e Assistente amministrativo/Tecnico (neanche tra scuola statale e non statale);
- **Non è possibile** un completamento orario o comunque servizio contemporaneo come Collaboratore scolastico o Assistente amministrativo/Tecnico e docente (neanche tra scuola statale e non statale).

STIPULA DEL CONTRATTO/DECORRENZA/PART-TIME

1 settembre – domenica – decorrenza giuridica ed economica del contratto

In relazione alla coincidenza della data inizio dell'anno scolastico con la giornata domenicale, la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico 2024/2025.

Decorrenza dei contratti

La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l'effettivo **primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto**, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, **rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL**.

Data certa

Non sono più previsti i contratti con nomina fino avente titolo per cui i contratti a tempo determinato **devono recare in ogni caso il termine**, fermo restando che costituisce causa di risoluzione del contratto l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito della pubblicazione di nuove graduatorie

Part time

È prevista la possibilità, all'atto dell'assunzione in servizio, di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (con riferimento ai soli posti al 30/6 o 31/8). Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al 30/6.

DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO

Il differimento della presa di servizio è previsto per tutte le tipologie di supplenze solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (malattia, infortuni, etc...).

Il docente destinatario di incarico di supplenza può legittimamente chiedere il differimento della presa di servizio trovandosi nell'impossibilità della prestazione per motivi a lui non imputabili. Il contratto **avrà immediatamente valenza giuridica e solo all'atto dell'assunzione in servizio ci sarà la decorrenza economica della nomina.**

Per cui, la supplenza può essere effettuata, in via straordinaria, inserendo a sistema il contratto del docente ai soli fini giuridici e comunicando contestualmente alla RTS locale di inibire gli effetti economici dello stesso rappresentando la fattispecie che non permette il pagamento. Successivamente potrà essere inserita la nomina del supplente breve sui periodi di assenza del supplente precedentemente individuato.

Nota bene:

- ***Differimento per maternità/interdizione per gravi complicazioni della gestazione (anche per supplenze brevi):*** La lavoratrice che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità, può differire la presa di servizio per qualsiasi tipologia di supplenza: in questo caso è sufficiente comunicare al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status (e ovviamente inviare le certificazioni richieste) al fine di perfezionare il rapporto di lavoro non solo giuridicamente ma anche economicamente, senza la necessità di assumere fisicamente servizio. **In questi casi la scuola non ha la possibilità di rifiutarsi di procedere con il perfezionamento del rapporto di lavoro o di pretendere l'assunzione in servizio della lavoratrice.**
- ***Differimento per dottorato di ricerca/borse di studio/assegni di ricerca/ricercatore a tempo determinato (solo per supplenze al 31/8 o 30/6):*** Il personale che, al momento della nomina per supplenza al 31/8 o 30/6, sta svolgendo un dottorato di ricerca/borsa di studio/assegno di ricerca/ricercatore a tempo determinato, è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio/aspettativa senza assegni per il periodo di durata del corso.

ATA DI RUOLO E INCARICO DI SUPPLENZA (ART. 70 CCNL 2019/21)

Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, **su posto intero** di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilita nell'atto di conferimento dello stesso.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Diritto alla proroga del contratto – supplenze brevi

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Possibilità di proroga del contratto supplenti con incarico al 30/6

Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Diritto al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni

Qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale e Pasqua) e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Ciò si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione. Inoltre rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo (assenza imputata a diversi istituti giuridici, es. congedo parentale e malattia, purché senza soluzione di continuità).

Pagamento del sabato e della domenica (se il titolare sostituito rientra in servizio il lunedì)

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.

- Per orario ordinario deve intendersi 36 ore settimanali;
- In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previa le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.